



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
Area Procurement
Ufficio Contratti

◆

ATTO N. 1256 IN DATA 11/06/2026

OGGETTO

Determina a contrarre per l'affidamento di un Accordo Quadro quadriennale, con contratti derivati, per un servizio di assistenza tecnica per la manutenzione preventiva, correttiva, adeguativa ed evolutiva del sistema CEMS (Crisis Establishments Management System) a supporto dei Teatri Operativi Fuori Area, da espletarsi mediante procedura ristretta telematica nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA), per servizi ICT, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 208 e dell'art. 32 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

RICHIEDENTE: Comando Operativo di Vertice Interforze.

COPERTURA FINANZIARIA: copertura finanziaria garantita dall'Ente committente per euro 359.840,00 IVA esente – EE.FF. 2026÷2029.

Lotto	Ordine	CPV – Numero	CPV - Descrizione
Unico	Principale	72611000-6	Servizi di assistenza tecnica informatica

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PRESO ATTO

che in linea con le prescrizioni dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con la decisione a contrarre n. 1255 in data 11/06/2026, il Vice Capo Ufficio Generale ha proceduto alla nomina del sottoscritto quale Responsabile Unico del Progetto, del 1° LGT CUSAN Guglielmo quale Responsabile della fase di progettazione, programmazione ed esecuzione dell'appalto;

PRESO ATTO

della Struttura di Supporto al RUP definita con il medesimo atto;

PRESO ATTO

delle comunicazioni:

- che con f. n. M_D AVN55CD REG2026 0032081 in data 08 giugno 2026 il Comando Operativo di Vertice Interforze ha trasmesso a questo Ufficio Generale la richiesta di approvvigionamento relativa all'Accordo Quadro quadriennale per il servizio di assistenza tecnica per la manutenzione preventiva, correttiva, adeguativa ed evolutiva del sistema CEMS a supporto dei Teatri Operativi Fuori Area;
- che la documentazione trasmessa dal Reparto committente comprende il Capitolato Tecnico Speciale d'Appalto, l'Appendice A, la Scheda di attribuzione dei punteggi tecnici, la stima dei costi e la relazione illustrativa dell'esigenza;
- che l'esigenza risulta programmata e la relativa copertura finanziaria è garantita dall'Ente committente per l'importo complessivo di euro 359.840,00 IVA esente, riferito agli EE.FF. 2026÷2029;
- che il Comando Operativo di Vertice Interforze ha individuato il 1° LGT CUSAN Guglielmo quale figura di adeguata professionalità e competenza per il presidio della fase di progettazione, programmazione ed esecuzione e per la direzione dell'esecuzione contrattuale;

TENUTO CONTO del disposto di cui all'art. 34, comma 2-bis, della L. 31.12.2009, n. 196, ultimo capoverso, in materia di autorizzazione ad avviare le procedure di spesa i cui impegni saranno assunti con spesa delegata;

CONSIDERATO che, come indicato dal Reparto committente:

- sussistono i presupposti di non imponibilità IVA di cui all'art. 72 del d.P.R. n. 633/1972, in quanto i servizi richiesti sono destinati a soddisfare esigenze legate a contesti internazionali, europei e NATO, nonché a infrastrutture tecnologiche inserite nell'ambito del Programma DII, come determinato da BILAN-DIFE con lettera prot. n. M_D GBIL 00007761 del 06/09/2011;
- ai fini dell'applicazione del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 208, la natura dei servizi oggetto della richiesta è funzionale all'esigenza operativa dello strumento militare e si ritiene che sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera e), del medesimo decreto;
- l'esigenza non riguarda servizi ritenuti infungibili, non concerne servizi soggetti ad esclusività, non costituisce contratto di intelligence e non integra completamente di precedente fornitura;
- non necessita il ricorso a ditte munite di nulla osta di sicurezza, ferma restando la previsione di controlli sul personale impiegato, in ragione dell'accesso al sedime dell'Aeroporto Militare "Francesco Baracca" di Centocelle, all'edificio del C.O.V.I. e ad aree che richiedono speciali misure di sicurezza;

CONSIDERATO che la commessa in parola rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2 del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 208 e che, ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto, per quanto non espressamente previsto si applicano, ove compatibili o non derogate, le norme del Codice dei contratti pubblici;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (*Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*);

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*);

VISTO il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (*Codice dell'ordinamento militare*);

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*);

VISTO il d.lgs. 15 novembre 2011, n. 208 (*Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE*);

VISTO il D.P.R. del 13 marzo 2013, nr. 49 (*Disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE*).

VISTO il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*);

VISTO il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 (*Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*), per quanto applicabile fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 136, comma 4 in quanto compatibile con le disposizioni di cui all'allegato II.20 del d.lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO delle ulteriori disposizioni di cui:

- al d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);
- al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*);
- alla L. 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*) segnatamente alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- alla L. 6 novembre 2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione relative all'introduzione del "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti"*);
- al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);
- Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2026-2028 del Ministero della Difesa, adottato ai sensi degli art. 10 e 15 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 ed approvato con D. M. della Difesa del 30/01/2026;

VISTO l'obbligo, di cui all'art. 25 del D. Lgs. 36/2023 di ricorrere alle piattaforme digitali di approvvigionamento per svolgere le procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici;

VISTO l'art. 1, commi 449. e 450., della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevedono, per le PA statali centrali e periferiche, l'obbligo di utilizzare, rispettivamente, il sistema CONSIP delle convenzioni ed il Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti al di sotto della soglia comunitaria prevista;

CONSTATATO che, da attività istruttoria preventiva, è stato accertato che il valore presunto della commessa, pari a euro 359.840,00 IVA esente, risulta inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria applicabile all'acquisizione di forniture e servizi nell'ambito del settore difesa e sicurezza di cui all'art. 10 del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 208;

VISTO l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto";

CONSTATATO che non risultano disponibili convenzioni Consip S.p.A. attive aventi ad oggetto servizi comparabili, per contenuto tecnico, modalità di esecuzione, profili professionali richiesti, livelli di servizio e ambiente tecnologico di riferimento, con l'esigenza rappresentata dal Comando Operativo di Vertice Interforze;

TENUTO CONTO del disposto dell'art. 1, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di obblighi di approvvigionamento mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

- VERIFICATO** che, per il servizio in parola, nell'ambito degli strumenti di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A., risulta utilizzabile il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per servizi ICT, nella categoria pertinente ai servizi di manutenzione, assistenza tecnica e gestione;
- CONSIDERATO** che, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. 36/2023, l'attività amministrativa in materia di contratti pubblici deve conformarsi ai principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, perseguendo il miglior rapporto possibile tra qualità, tempi e costi dell'affidamento;
- DATO ATTO** che si procederà ad invitare tutti gli operatori economici ammessi, alla data di trasmissione dell'Appalto Specifico, al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione nella categoria merceologica pertinente all'oggetto dell'appalto, senza ulteriore limitazione numerica;
- RITENUTO** pertanto ricorrere gli estremi per procedere mediante procedura ristretta telematica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 208 e dell'art. 32 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- VISTO** l'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e il Decreto del Ministro della Difesa del 22 ottobre 2024, che disciplinano la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche;
- RITENUTO** di procedere, con separato provvedimento, alla ripartizione delle quote incentivanti in favore del personale tecnico-amministrativo coinvolto, secondo quanto previsto dall'allegato I.10 del Codice dei contratti pubblici;
- RITENUTO** pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali dell'appalto come segue:
- a) il fine che la progettualità intende perseguire è assicurare la continuità operativa, il mantenimento in efficienza, l'aggiornamento, la sicurezza e l'evoluzione del sistema CEMS, applicazione critica in uso presso il C.O.V.I. a supporto dei Teatri Operativi Fuori Area per la gestione delle Posizioni Organiche;
 - b) l'oggetto dell'appalto è l'affidamento di un Accordo Quadro quadriennale, con successivi contratti derivati, per un servizio di assistenza tecnica per la manutenzione preventiva, correttiva, adeguativa ed evolutiva del sistema CEMS, erogato mediante figure professionali specialistiche e secondo le modalità, i livelli di servizio, i profili professionali e le condizioni di esecuzione previsti dalla documentazione tecnica di gara;
 - c) la scelta dello strumento dell'Accordo Quadro risulta coerente con la natura non integralmente predeterminabile ex ante delle prestazioni richieste, trattandosi di attività di manutenzione preventiva, correttiva, adeguativa ed evolutiva connesse all'andamento operativo del sistema CEMS, all'insorgenza di anomalie, alla necessità di adeguamenti tecnologici, alla gestione di picchi operativi e all'evoluzione delle esigenze funzionali del Committente. L'Accordo Quadro, pertanto, non determina di per sé un obbligo di integrale consumo dell'importo massimo disponibile, ma costituisce il perimetro giuridico, tecnico ed economico entro il quale il Committente potrà attivare i singoli contratti derivati, nei limiti della copertura finanziaria disponibile e sulla base delle effettive esigenze operative;
 - d) con riferimento all'art. 58, comma 2, del d.lgs. 36/2023, la procedura non viene suddivisa in lotti aggiudicabili separatamente in quanto il fabbisogno

dell'Amministrazione si sostanzia in un servizio unitario e integrato di manutenzione e assistenza tecnica sul medesimo sistema applicativo CEMS, la cui separazione in lotti autonomi determinerebbe criticità di coordinamento tecnico, frammentazione delle responsabilità, duplicazione degli oneri di gestione, disallineamento degli SLA e potenziale pregiudizio per la continuità operativa del servizio.

CONSIDERATO che la natura delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, consistenti in attività di manutenzione preventiva, correttiva, adeguativa ed evolutiva del sistema CEMS, impone una valutazione non meramente economica dell'offerta, ma anche della qualità tecnico-professionale dell'organizzazione proposta dall'operatore economico, della comprovata esperienza su applicativi sviluppati in ambiente Microsoft .NET, ASP.NET, ASP Classic e database Microsoft SQL Server, della capacità di assicurare livelli di servizio coerenti con le esigenze operative del Committente, nonché delle modalità di presidio, tracciabilità, reportistica, gestione delle criticità e trasferimento di conoscenza al personale dell'Amministrazione;

RITENUTO che, in ragione della natura altamente specialistica del servizio richiesto, della necessità di assicurare continuità operativa al sistema CEMS, della presenza di componenti applicative web-based sviluppate in ambiente Microsoft .NET Framework, ASP.NET, ASP Classic e SQL Server, nonché dell'esigenza di valorizzare l'esperienza maturata dall'operatore economico e dalle figure professionali dedicate in contesti analoghi, risulta maggiormente rispondente all'interesse dell'Amministrazione procedere all'affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 36/2023, con attribuzione di 90 punti all'offerta tecnica e 10 punti all'offerta economica, prevedendo altresì una soglia minima di sbarramento pari a 68 punti su 90 per la componente tecnica, al fine di garantire un adeguato livello qualitativo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro;

CONSIDERATO che il sopralluogo presso la sede del Committente si rende necessario in ragione della natura critica del sistema CEMS, della collocazione delle infrastrutture presso sedimi militari e della necessità di non descrivere integralmente nella documentazione di gara, per ragioni di sicurezza, l'assetto dell'infrastruttura tecnologica oggetto del servizio, fermo restando che le relative modalità e finestre temporali saranno disciplinate nella documentazione di gara in modo da garantire agli operatori economici un tempo adeguato per la visita e per la successiva predisposizione dell'offerta, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, proporzionalità e massima partecipazione;

CONSIDERATO che, in ragione della natura applicativa, sistemistica e documentale delle prestazioni richieste, risulta necessario prevedere, nella fase iniziale di esecuzione del primo contratto derivato, una specifica attività di presa in carico tecnica del sistema, finalizzata alla ricognizione dello stato dell'applicativo CEMS, dell'ambiente di esercizio, delle configurazioni rilevanti, della documentazione disponibile, delle anomalie pendenti, delle evolutive in corso, delle procedure di rilascio, delle modalità di accesso e degli strumenti di tracciamento delle richieste;

RITENUTO che tale attività di presa in carico debba condurre alla definizione di una baseline tecnica iniziale, validata dal DEC, quale riferimento oggettivo per la successiva gestione degli interventi, per la misurazione degli SLA, per la distinzione tra attività correttive, adeguative, evolutive e preventive, nonché per la verifica della coerenza tra prestazioni richieste, ore rendicontate, risultati conseguiti e corrispettivi liquidabili;

- CONSIDERATO** che la definizione di una baseline tecnica iniziale consente di ridurre il rischio di indeterminatezza esecutiva, evitare sovrapposizioni tra attività pregresse e nuove prestazioni contrattuali, assicurare la tracciabilità del perimetro di intervento e rafforzare il controllo tecnico-amministrativo del DEC sull'intero ciclo di esecuzione dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti derivati;
- CONSIDERATO** che l'esecuzione delle prestazioni richiede specifici presidi di sicurezza informatica, riservatezza e tracciabilità, con particolare riferimento all'accesso remoto, all'utilizzo di repository, strumenti collaborativi, ambienti di test, macchine virtuali, codice sorgente, script, configurazioni, log, credenziali, dati e documentazione tecnica afferenti al sistema CEMS, i quali dovranno essere gestiti esclusivamente secondo modalità preventivamente autorizzate dal DEC e, ove previsto, dagli organi di sicurezza competenti;
- CONSIDERATO** che, al fine di assicurare la piena governabilità tecnico-amministrativa dell'esecuzione, le prestazioni dovranno essere attivate esclusivamente previa richiesta, autorizzazione o validazione del DEC, anche mediante piani operativi di intervento, ticket, ordini di servizio, verbali, report periodici o altra documentazione equivalente idonea a garantire la tracciabilità dell'esigenza, dell'attività svolta, del profilo professionale impiegato, delle ore rendicontate e del risultato conseguito;
- RITENUTO** necessario, per le attività di manutenzione evolutiva e per gli interventi adeguativi di maggiore impatto, prevedere un processo strutturato di change control, in base al quale ogni richiesta di modifica funzionale, tecnica o architettonica sia oggetto di preventiva analisi di impatto, stima delle ore per profilo professionale, valutazione dei rischi, individuazione dei deliverable attesi, definizione dei criteri di accettazione, piano di test e modalità di rilascio in esercizio;
- CONSIDERATO** che nessuna attività evolutiva o adeguativa potrà determinare riconoscimento di corrispettivi se non previamente autorizzata dal DEC o dal referente tecnico da questi individuato, nell'ambito dei limiti di capienza del contratto derivato e dell'Accordo Quadro, restando escluso ogni automatismo remunerativo per attività non richieste, non autorizzate, non documentate o non validate;
- RITENUTO** che il predetto processo di change control costituisca presidio essenziale per assicurare la riconducibilità delle modifiche al fabbisogno pubblico originario, la compatibilità tecnica degli interventi con l'architettura esistente, la continuità operativa del sistema, la corretta gestione del rischio di obsolescenza delle componenti legacy e la piena tracciabilità delle decisioni tecnico-amministrative assunte in fase esecutiva.
- RITENUTO** necessario che la liquidazione dei corrispettivi avvenga esclusivamente a seguito della verifica di coerenza tra attività autorizzate, prestazioni effettivamente rese, evidenze tecniche prodotte, reportistica di servizio, statini presenza ove applicabili, consuntivi orari e approvazione del DEC, con esclusione di qualsiasi automatismo liquidatorio fondato sulla mera disponibilità del personale o sulla semplice capienza residua dell'Accordo Quadro;
- RITENUTO** opportuno precisare che la modalità di contabilizzazione a ore non trasforma l'oggetto dell'appalto in una mera messa a disposizione di personale, né attenua l'obbligo dell'affidatario di assicurare prestazioni tecniche effettive, utili, documentate e conformi alle prescrizioni contrattuali, agli ordini di intervento, ai livelli di servizio e agli obiettivi funzionali individuati dal Committente;
- CONSIDERATO** che il corrispettivo orario costituisce esclusivamente il criterio di misurazione economica delle prestazioni regolarmente richieste, rese e approvate, mentre l'esatto

adempimento dovrà essere verificato in relazione al risultato tecnico-amministrativo dell'attività svolta, alla qualità della documentazione prodotta, alla corretta gestione delle anomalie, alla rispondenza ai piani operativi approvati, al rispetto degli SLA e alla positiva conclusione delle verifiche di test, rilascio o accettazione, ove previste;

RITENUTO che tale impostazione consenta di coniugare la flessibilità propria dell'Accordo Quadro e dei contratti derivati con l'esigenza di tutela dell'interesse pubblico, evitando che la remunerazione dell'appaltatore sia ancorata alla sola presenza del personale o al mero decorso del tempo, e assicurando invece la necessaria correlazione tra attività autorizzata, prestazione eseguita, risultato conseguito e spesa liquidabile.

RITENUTO altresì necessario prevedere, tra i requisiti di partecipazione, il possesso di adeguata capacità economico-finanziaria, mediante fatturato minimo annuo specifico per servizi analoghi pari ad almeno euro 300.000,00 IVA esclusa, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, nonché il possesso di certificazioni ISO 9001 EA/IAF 33 e ISO/IEC 27001 EA/IAF 33, in ragione della natura ICT del servizio e della rilevanza dei profili di qualità, sicurezza delle informazioni e continuità operativa, fermo restando il principio di equivalenza delle certificazioni e della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;

TENUTO CONTO che, come assicurato dall'Organo Programmatore, la copertura finanziaria per l'appalto in argomento risulta pari a complessivi euro 359.840,00 (trecentocinquantanovemilaottocentoquaranta/00) IVA esente ai sensi dell'art. 72 del d.P.R. 633/1972;

CONSIDERATO che, ai fini della definizione dell'impegno ad esigibilità, la spesa risulta programmata per gli EE.FF. 2026÷2029;

CONSIDERATO l'art. 7-ter del d.lgs. 90/2016 in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTA la direttiva SMD-F-020 recante "Istruzioni operative per l'utilizzo del Fondo Scorta" da ultimo diramata dallo SMD - Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio con let M_D SSMD REG2020 0154532 19-10-2020;

VISTE le Linee amministrative – Settore Esercizio – Ed. 2022, approvate dal Capo di Stato Maggiore della Difesa;

RITENUTO di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto la commessa in oggetto non viene effettuata nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3 della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 22 dicembre 2010, n. 10;

CONSIDERATO che:

- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. n. 36/2023;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non è richiesta la garanzia provvisoria, salvo diversa motivata previsione negli atti di gara;
- le tempistiche di implementazione della procedura sono quelle proprie dei Sistemi Dinamici di Acquisizione;

PRESO ATTO di tutte le determinazioni assunte dal Vice Capo Ufficio Generale con la decisione a contrarre n. 1255 in data 11/06/2026;

- PRESO ATTO** che nel dettaglio i servizi da acquisire sono quelli specificati nella documentazione tecnica di gara;
- DATO ATTO** che per l'appalto in oggetto si procederà ad acquisire il CIG direttamente attraverso la piattaforma digitale di approvvigionamento utilizzata per la procedura;
- PRESO ATTO** che la Scheda di attribuzione dei punteggi tecnici prevede il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con attribuzione di 90 punti all'offerta tecnica e 10 punti all'offerta economica, nonché soglia minima di sbarramento pari a 68/90 punti sulla componente tecnica;
- APPURATO** che la Stazione Appaltante ha predisposto il DUVRI statico, allegato alla documentazione di gara, dal quale non emergono, allo stato, costi per la sicurezza da interferenze; si dà pertanto atto che l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a euro 0,00, restando fermo che, qualora in fase esecutiva dovessero emergere attività interferenti ulteriori o diverse rispetto a quelle considerate, la Stazione Appaltante provvederà all'aggiornamento del suddetto documento e ai conseguenti adempimenti ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008;
- DATO ATTO** che:
- l'art. 26 della legge n. 488/1999 prevede l'utilizzo del *benchmark* delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
 - ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da riferirsi ad attività sia in ambito commerciale che in ambito istituzionale, come dettagliato nella parte contabile del dispositivo del presente provvedimento;
 - gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023, in materia di "amministrazione trasparente";
- DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 36/2023, la presente determinazione e i relativi allegati saranno pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Ministero della Difesa e mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la procedura, assicurando tracciabilità, pubblicità legale e interoperabilità con la BDNCP secondo la disciplina vigente;

DETERMINA

- a) di procedere, per le motivazioni indicate in premessa e in esecuzione della decisione a contrarre n. 1255 in data 11/06/2026, all'espletamento di una procedura ristretta telematica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 208 e dell'art. 32 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sulla piattaforma Consip acquistiinretepa.it, mediante ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione – bando "Servizi ICT", categoria "Servizi di manutenzione, assistenza tecnica e gestione – SDA", finalizzata all'affidamento di un Accordo Quadro quadriennale, con contratti derivati, per il servizio in oggetto;
- b) di porre a base d'asta della procedura l'importo complessivo di euro 359.840,00 (trecentocinquantanovemilaottocentoquaranta/00), IVA esente ai sensi dell'art. 72 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riferito agli EE.FF. 2026÷2029, fermo restando che il ribasso offerto si applicherà ai prezzi orari unitari posti a base di gara e che la contabilizzazione avverrà esclusivamente sulle ore effettivamente richieste, erogate e approvate dal DEC, fino a concorrenza dell'importo massimo dell'Accordo Quadro;
- c) di stabilire che il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 36/2023, con attribuzione di 90 punti all'offerta tecnica e 10 punti all'offerta economica e con

soglia minima di sbarramento pari a 68/90 punti sulla componente tecnica, secondo quanto previsto dalla Scheda di attribuzione dei punteggi tecnici;

- d) di stabilire, altresì, che il punteggio economico sia calcolato secondo la formula $PE = Vi \times 10$, dove $Vi = Ri/Rmax$, intendendosi per Ri il ribasso offerto dal concorrente i -esimo e per $Rmax$ il massimo ribasso offerto tra le offerte ammesse, come dettagliato nell'Allegato A1 "Scheda attribuzione punteggi tecnici", parte integrante della documentazione di gara;
- e) che i requisiti per la partecipazione alla presente procedura siano:
- assenza dei motivi di esclusione indicati agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del d.lgs. n. 36/2023;
 - iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o registro commissioni provinciali per l'artigianato o registri professionali equivalenti in altri Paesi membri dell'Unione Europea od equiparati, per attività corrispondente all'oggetto dell'affidamento;
 - abilitazione al bando SDAPA "Servizi ICT" nella categoria "Servizi di manutenzione, assistenza tecnica e gestione – SDA";
 - possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale indicati nella documentazione di gara, ivi inclusi il fatturato minimo annuo specifico per servizi analoghi pari ad almeno euro 300.000,00 IVA esclusa, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, e le certificazioni ISO 9001 EA/IAF 33 e ISO/IEC 27001 EA/IAF 33, o equivalenti riconosciute;
- f) di riservarsi la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta, purché valida, congrua, conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto, fatta salva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10, del d.lgs. 36/2023;
- g) di stabilire che l'affidatario possa avvalersi del subappalto nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 e dalla documentazione di gara;
- h) di approvare le condizioni generali e speciali che fissano i requisiti e le modalità di esecuzione delle prestazioni, il Capitolato Tecnico Speciale d'Appalto, l'Appendice A, la Scheda di attribuzione dei punteggi tecnici, la stima dei costi e il relativo disciplinare di gara;
- i) di stabilire che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. 36/2023, l'Accordo Quadro e i discendenti contratti derivati saranno stipulati mediante sottoscrizione dei relativi documenti di stipula sulla piattaforma digitale di approvvigionamento utilizzata;
- j) di prevedere il sopralluogo obbligatorio presso la sede del Committente, secondo modalità, termini e finestre temporali stabiliti nella documentazione di gara, al fine di consentire agli operatori economici la corretta valutazione dell'ambiente operativo, delle modalità di accesso al sedime e delle condizioni tecniche di esecuzione, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e riservatezza dell'Amministrazione, nonché dei principi di parità di trattamento, proporzionalità e massima partecipazione;
- k) di stabilire che l'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti derivati avvenga secondo modalità atte a garantire la tracciabilità delle prestazioni, la preventiva autorizzazione delle attività, la contabilizzazione delle sole ore effettivamente rese e approvate dal DEC, nonché la conservazione e il trasferimento all'Amministrazione della documentazione tecnica e delle informazioni necessarie ad assicurare continuità operativa, sicurezza e ordinato eventuale subentro;
- l) di provvedere al pagamento delle spese mediante i fondi garantiti dall'Ente committente, con esigibilità prevista negli EE.FF. 2026÷2029, nei limiti dell'importo massimo dell'Accordo Quadro pari a euro 359.840,00 IVA esente;
- m) di dare atto che, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la somma massima da destinare alla remunerazione dell'incentivo per funzioni tecniche per le attività di cui all'allegato I.10,

calcolata sull'importo posto a base della procedura di affidamento, è pari a euro 7.196,80, corrispondente al 2% dell'importo posto a base d'asta della procedura, ferma restando la maturazione e liquidazione degli incentivi in relazione alle attività effettivamente svolte, ai contratti derivati concretamente attivati e alle verifiche previste dalle disposizioni normative e interne vigenti;

- n) di stabilire che le risorse finanziarie destinate alla liquidazione degli incentivi previsti per l'espletamento delle funzioni tecniche sono da considerarsi a valere sugli stanziamenti previsti nell'ambito della richiamata copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023, dal Decreto del Ministro della Difesa 22 ottobre 2024 e dalle disposizioni interne vigenti;
- o) di rinviare a separato provvedimento l'individuazione nominativa, la ripartizione e la liquidazione degli incentivi in favore del personale avente diritto, all'esito dell'accertamento delle attività effettivamente svolte e della verifica dei presupposti previsti dalla normativa applicabile;
- p) di stabilire che l'efficacia dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti derivati resti subordinata agli adempimenti di legge, alle verifiche sul possesso dei requisiti, alla stipula mediante piattaforma digitale e all'approvazione degli atti negoziali da parte dell'Autorità competente, ove prevista;
- q) che il personale potrà beneficiare dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'allegato I.10, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ferme restando le discendenti determinazioni che saranno assunte sulla base delle disposizioni applicative vigenti;
- r) che il contratto sarà eseguibile solo quando il Vice Capo Ufficio Generale avrà approvato il relativo contratto;
- s) che, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, il presente atto sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo <https://www.difesa.it/drafts/amministrazione-trasparente/smd/bandi/ugcra-procedure-di-affidamento/ugcra-uco-x109-2026/101773.html?v=120620260858>;

Il presente atto viene redatto in un unico originale, da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ten. Col. com. s.SM Walter MITOLA PETRUZZELLI

L'atto originale è firmato e custodito presso questi uffici